



# Camera di Commercio Pistoia

**Relazione ex art. 26,  
comma 4, L. 488/99**

**Anno 2019**

## Quadro normativo di riferimento

L'art. 26 della L. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000) disciplina le procedure di acquisto di beni e servizi che vengono effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni. La *ratio* che sottende alla norma, (che negli anni è stata oggetto di numerose modifiche), è la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione .

La regola generale (comma 1) prevede che il Ministero del Tesoro stipuli convenzioni con imprese che si impegnano ad accettare, alle condizioni previste dalla convenzione medesima, ordinativi di fornitura di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

Il comma 3 (modificato varie volte, l'ultima modifica con D.L. 168 del 12/7/2004) dell'articolo in commento pone due possibilità alle pubbliche amministrazioni;

1. ricorrere direttamente alle convenzioni
2. ricorso al mercato mediante utilizzo dei parametri di prezzo/qualità previsti dalle convenzioni.

e prevede che qualora vengano stipulati contratti in violazione, cioè al di fuori delle predette ipotesi alternative, si configura responsabilità amministrativa con conseguente danno erariale.

Ai fini della quantificazione del danno si considera anche la differenza tra il prezzo stabilito dalle convenzioni ed il prezzo indicato nel contratto.

L'art. 11 comma 6 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011, ha ulteriormente precisato che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Il sopra citato D.L. 168 del 12/7/2004 ha inserito, inoltre, un ulteriore comma nell'ambito dell'art. 26 della L. 488/1999 (comma 3-bis) che introduce una casistica diversa ed ulteriore rispetto alle precedenti, ovvero la previsione che le amministrazioni possano emettere provvedimenti con cui "deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi".

Tali provvedimenti devono essere trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per consentire loro di esercitare le funzioni di sorveglianza e controllo relative all'utilizzo delle convenzioni e al rispetto dei parametri previsti dalle stesse.

Il comma 4 disciplina in concreto le modalità di esercizio del potere di sorveglianza e controllo dell'ufficio controllo di gestione, prevedendo che possa richiedere pareri tecnici relativi alle caratteristiche tecnico-funzionali e all'economicità dei prodotti al Ministero del Tesoro, e che debba predisporre una relazione che illustri i risultati che sono stati ottenuti in termini di riduzione di spesa rispettando le condizioni sopra esposte per ogni provvedimento di acquisto .

La relazione deve essere sottoposta all'organo di direzione politica dell'ente e pubblicata sul sito internet.

Sul contenuto di tale relazione è intervenuto nuovamente il legislatore con l'art. 11 comma 12 del D.L. 98/2011, entrato in vigore dal 6 luglio 2011 (poi convertito in L. 111/2011) precisando che l'illustrazione dei risultati conseguiti in termini di risparmio di spesa deve essere formulata per ogni categoria merceologica. Inoltre viene definita per la prima volta la scadenza del mese di giugno di ciascun anno per l'invio della relazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Ulteriori recenti modifiche hanno rafforzato il ricorso all'utilizzo delle convenzioni Consip, nonché ai sistemi di acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Ci si riferisce in particolare all'art.1, comma 450 della Legge 296/2006 e art. 1 comma 7 d.l. 6.07.2012 n. 95.

Si ricorda infine che gli affidamenti nei confronti di società in house sono esclusi dal Codice degli Appalti in forza dell'art. 5 del d.lgs. 50/2016 (per l'anno 2019, si tratta di affidamenti nei confronti di Infocamere Scpa e Tecnoservicecamere Scpa).

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 9 – commi 1 e 2 – del D.L. 66/2014, la Regione Toscana, in quanto soggetto aggregatore iscritto nell'elenco istituito presso ANAC, può stipulare per l'ambito territoriale di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999.

## **Risparmi conseguiti**

### **Risparmi sugli acquisti autonomi**

Nell'anno 2019 l'ente non ha effettuato alcun acquisto autonomo su beni e servizi per i quali fossero, alla stessa data, attive Convenzioni Consip.

### **Risparmi sugli acquisti in convenzione Consip o assimilate**

Non è risultato possibile quantificare i risparmi conseguiti attraverso il ricorso alle Convenzioni Consip in quanto, per ragioni di economicità e considerato i valori limitati di affidamento, non si è proceduto ad una preventiva e dettagliata analisi delle condizioni di mercato per ciascun acquisto di beni o servizi.

Si precisa che la presente relazione tiene conto dei soli affidamenti effettuati nell'anno 2019 e non anche degli affidamenti effettuati negli anni precedenti i cui effetti non erano ancora esauriti nell'anno di riferimento.

## Acquisti in convenzione CONSIP o assimilate

CIG	Oggetto	Convenzione CONSIP attiva	Importo di spesa (Iva esclusa)	Eventuale Risparmio
<b>Z5C2A48C2B</b>	Servizio noleggio autoveicolo	Convenzione Consip "Veicoli in noleggio 14 – Lotto 3 Veicoli commerciali"	7.048,36	
<b>Z142736BE6</b>	Servizi di telefonia mobile	Convenzione Consip "Telefonia mobile 7"	-	
<b>Z1B2AAC29E</b>	Fornitura buoni pasto	Convenzione Consip "Buono pasto8 – lotto 6"	18.546,00	-
<b>Z522997209</b>	Fornitura di gas naturale per l'anno termico 2019-2020	Convenzione soggetto aggregatore Regione Toscana per la "fornitura di gas naturale anno termico 2019-2020"– centrale di committenza CET - SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SCARL	6.935,06	-
<b>ZB62A76467</b>	Fornitura di energia elettrica anno 2020	Convenzione soggetto aggregatore Regione Toscana per la "fornitura energia elettrica anno 2020"– centrale di committenza CET – SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SCARL	19.678.57	-